

CAPITALI ALL'ESTERO E VOLUNTARY

Tra Italia e Svizzera al via le richieste di dati collettive

Alessandro Galimberti ▶ pagina 43

Lotta all'evasione. Nel mirino i «recalcitranti» che non hanno fornito rassicurazioni sulla regolarità dei fondi oltreconfine

Italia-Svizzera, sì allo scambio di liste

In vigore dal 2 marzo l'accordo per le «richieste di gruppo» - Spinta alla voluntary

IL PRESSING

Una tranche di richieste partirà dall'obbligo dei Comuni di indicare gli iscritti all'Aire per individuare trasferimenti sospetti

Alessandro Galimberti

MILANO

■ Mentre l'agenzia delle Entrate si appresta a inviare le prime richieste «di gruppo» negli ex paradisi di confine (Svizzera e Montecarlo), la diplomazia affila le armi per la caccia ai contribuenti in fuga costante.

L'ultimo capitolo rivolto ai «recalcitranti» (testuale) lo hanno scritto le amministrazioni fiscali tra Roma e Berna, da una parte il Dipartimento delle Finanze del Mef, dall'altra l'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'accordo, già in vigore di fatto dallo scorso 2 marzo, riguarda le modalità dello scambio di informazioni «di gruppo», quel delicato territorio di mezzo tra la domanda individuale - contro un obiettivo ben individuato dall'Agenzia - e lo scambio automatico di informazioni che riguarderà tutti gli italiani con conti e disponibilità oltralpe (e che vedrà il primo flusso di info debuttare solo dal prossimo mese di settembre).

Territorio delicato, quello delle domande raggruppate, perché molto vicino alla *fishing expedition*, la «pesca a strascico» vietata dalle norme internazionali. Da qui la necessità di definire regole condivise per permettere all'Agenzia di inviare a Berna liste «blindate» a cui ottenere risposte circostanziate.

L'obiettivo dichiarato del nuovo accordo, scritto in in-

glese e che è una propaggine del Protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 (legge sulla voluntary disclosure), sono i *recalcitrant account holders*, cioè i titolari di conto mai adeguatisi ai diktat ricevuti dagli istituti finanziari svizzeri. Banche, assicurazioni fiduciarie ecc. avevano inviato ai clienti, a partire dall'inverno del 2014, un form per continuare l'operatività: il titolare-contribuente italiano avrebbe dovuto già da allora sottoscrivere una dichiarazione di piena conformità fiscale o, in alternativa, comunicare l'adesione alla voluntary disclosure. Non tutti però si sono adeguati, ricevendo spesso il benservito della stessa banca, e tra poco si troveranno anche nel mirino della «richiesta di gruppo».

La collaborazione della Svizzera - a dispetto di clichè ormai datati - è fuori discussione, come dimostra il contenzioso dello scorso anno sui dati richiesti dal fisco olandese circa i suoi contribuenti «nascosti» nei file della Ubs. Al termine di un lungo contenzioso giudiziario, arrivato fino al massimo grado della Tribunale federale, la Confederazione aveva dato il via libera alla domanda di gruppo, ordinando in sostanza la consegna dei dati all'amministrazione olandese e sancendo definitivamente la fine del segreto bancario (solo) di fronte al fisco. L'accordo con l'Italia, in definitiva, serve a tracciare un quadro giuridico certo che affianca e corrobora quello della giurisprudenza.

La richiesta di gruppo in partenza per la Svizzera relativa ai «non conformi» fiscali fa il paio

con l'altra iniziativa delle Entrate sugli espatriati degli ultimi sette anni. Nelle norme sulla nuova voluntary disclosure, partita lo scorso 22 ottobre e aperta fino al prossimo 31 luglio, c'è l'obbligo per tutti i Comuni di comunicare gli elenchi degli iscritti all'Anagrafe residenti all'estero per individuare i trasferimenti sospetti. Da questo versante, che riguarda migliaia di potenziali contribuenti in fuga, partirà la seconda tranche delle richieste di gruppo verso paradisi ed ex paradisi fiscali.

E a proposito di residenze più o meno fittizie, sempre ieri è stato ufficializzato l'accordo italo-elvetico per i controlli sui treni internazionali della tratta Varese-Mendrisio. L'intesa, firmata alla presenza dell'ambasciatore svizzero in Italia, Giancarlo Kessler e del consigliere per le politiche fiscali del Mef, Vieri Ceriani, consentirà ai funzionari delle Entrate di fare accertamenti sui convogli in viaggio e di disporre di un ufficio a Mendrisio, nel basso Canton Ticino, per le verbalizzazioni (e ovviamente poteri uguali per le Guardie di confine svizzere in territorio italiano fino a Varese).

Il pressing del ministero e delle Agenzie lungo i confini, anche metaforici, è del tutto



evidente. La nuova voluntary disclosure, partita davvero in sordina, rischia di non ripetere nemmeno in lontananza il successo della prima (4,3 miliardi di gettito), anche perché i candidati al rientro e le piazze finanziarie dove sono basati non danno alcun segno di interesse.

Lo scambio automatico, vero spauracchio ma evidentemente non ancora ben percepito nella sua portata, partirà solo a settembre, a Vd2 già chiusa. La nuova offensiva diplomatica e mediatica del governo e dell'amministrazione sembra davvero l'ennesimo "ultimo avviso" per i recalcitranti, appunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Group request

● Le "richieste di gruppo" riguardano la collaborazione amministrativa tra sistemi fiscali di due diversi paesi per colpire l'evasione fiscale. Dato che non è possibile la "pesca a strascico", cioè una richiesta su un numero indiscriminato di sospetti evasori in terra straniera, le richieste di gruppo devono indicare criteri oggettivi e generali per individuare una tipologia di comportamenti sintomo di infedeltà fiscale

Gli strumenti internazionali

I diversi livelli di scambio dati e informazioni fiscali tra Stati

Fonte normativa	Cosa si comunica	A quali Paesi si applica
SCAMBIO DI INFORMAZIONI AUTOMATICO		
Lo scambio d'informazioni automatico è modellato secondo il framework del Common Reporting Standard elaborato a livello Ocse. A livello Ue, il CRS è stato recepito con la direttiva 2014/107/UE e a livello domestico con il Dm 28 dicembre 2015	Le istituzioni finanziarie comunicano alle autorità fiscali le informazioni riguardanti l'identità delle persone fisiche non residenti che detengono una "conto oggetto di comunicazione" e le informazioni relative al conto. Le informazioni sono trasmesse alle autorità del Paese ove risiedono i titolari del conto. In certe circostanze l'obbligo riguarda anche i conti detenuti da società	A oggi lo scambio automatico d'informazioni è operativo tra tutti i Paesi UE. A partire dal 2018, dovrebbe estendersi a tutti i Paesi Ocse e anche a molti ex paradisi fiscali
FATCA		
Accordi bilaterali stipulati con gli Stati Uniti. L'accordo Usa-Italia è del 10 gennaio 2014, ratificato con legge n. 95 del 2015	La portata dell'obbligo di comunicazione ricalca quanto previsto dal framework CRS a livello Ocse, ma riguarda i residenti o cittadini USA	Gli accordi FATCA sono stipulati su base bilaterale e coinvolgono i Paesi Ocse oltre a un ampio numero di ex paradisi fiscali
TAX RULINGS		
Direttiva 2015/2376/UE dell'8 dicembre 2015, di imminente ratifica	Ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, compresi i ruling in tema di stabile organizzazione e inerenti alla determinazione dello status fiscale delle entità ibride	Paesi UE
COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING		
Direttiva 2016/881/UE. Prima dell'introduzione del CbCR a livello Ue, l'Italia aveva introdotto una versione "domestica" con la legge 208/2015, recepita con Dm 23 febbraio 2017	Il CbCR prevede in capo alle società capogruppo di comunicare alle autorità fiscali del Paese di residenza le informazioni relative all'allocazione Paese per Paese dei ricavi e degli utili ante-imposta, delle imposte pagate e maturate, nonché di altri indicatori quali utili non distribuiti, dipendenti e immobilizzazioni materiali	Paesi UE
SCAMBIO D'INFORMAZIONI SPONTANEO		
Articolo 26 del modello di Convenzione Ocse; direttiva 2011/16/UE	Informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento di obblighi di natura di fiscale; lo scambio è facoltativo, ma diventa obbligatorio al sussistere di determinate condizioni	Stati UE e Stati che abbiano in vigore con l'Italia trattati contro la doppia imposizione conformi al modello Ocse
SCAMBIO D'INFORMAZIONI SU RICHIESTA		
Articolo 26 del modello di Convenzione Ocse; Tax Information Exchange Agreements; direttiva 2011/16/UE	Informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento di obblighi di natura di fiscale; lo scambio è attività su richiesta dell'amministrazione fiscale dello Stato estero. Le informazioni richieste devono essere "prevedibilmente rilevanti" e circoscritte. È generalmente posto il divieto di richieste generalizzate (cosiddetto fishing expedition)	Stati Ue e Stati che abbiano in vigore con l'Italia trattati contro la doppia imposizione che prevedano lo scambio su richiesta; molti ex paradisi fiscali (come Isole Cayman, Isole Cook e Guernsey) hanno recentemente sottoscritto accordi TIEA secondo il modello Ocse finalizzati a rimuovere, a certe condizioni, il segreto bancario e a introdurre la possibilità di scambiare informazioni su richiesta